

IVA

I forfettari in dropshipping con IOSS

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Nel modello di vendita comunemente conosciuto come "**dropshipping**", il fornitore vende i prodotti senza possederli fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e-commerce.

L'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice.

Nell'ambito delle **vendite a distanza di beni importati** da terzi o da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco **non superiore a 150 euro**, le cessioni di beni si considerano effettuate dal **fornitore presunto** (*deemed supplier*) in qualità di soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Il soggetto facilitatore si considera cessionario e rivenditore dei beni.

Per **vendite a distanza** di beni importati da territori terzi o Paesi terzi si intendono le cessioni di beni **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore interviene **indirettamente** nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di **persone fisiche non soggetti d'imposta** o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili.

La definizione di vendite a distanza di beni importati di cui all'[articolo 38bis, comma 2, D.L. 331/1993](#) riportata, è stata inserita dal D.Lgs. 83/2021 in fase di recepimento delle disposizioni della Direttiva 2017/2455/UE e della Direttiva 1995/2019/UE circa le regole Iva applicabili all'e-commerce transfrontaliero business-to-consumer (B2C).

In base alla *fictio juris* operata dal legislatore, il soggetto passivo che facilita la cessione è anche il soggetto che riceve i beni (dal **fornitore indiretto**) e che li cede (in qualità di **fornitore presunto**) al consumatore finale. Di conseguenza, ai fini Iva, il soggetto passivo che facilita la cessione attraverso un'interfaccia elettronica figura quale **fornitore effettivo** dei beni ed è tenuto, come tale, alla **riscossione e all'assolvimento dell'Iva**.

L'impianto impositivo Iva della **vendita a distanza** di un bene importato da un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente è **scomponibile, in due diverse operazioni**:

- l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma; l'operazione tra il fornitore extra UE e la piattaforma non verrà assoggettata ad imposta in quanto **fuori campo Iva per difetto di territorialità**, essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto (cessione B2B dal fornitore indiretto a quello presunto);
- la successiva rivendita del prodotto nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima piattaforma che sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e, pertanto, **soggetta ad Iva** (cessione B2C dal fornitore presunto al cliente finale).

Con specifico riferimento alle vendite a distanza di beni importati, è stata eliminata l'esenzione Iva per le importazioni entro il valore di 22 euro e sono stati introdotti dei **meccanismi opzionali semplificati** per la riscossione dell'Iva nelle vendite di prodotti importati con valore intrinseco non superiore a 150 euro.

In qualità di meccanismo opzionale semplificato, il **regime IOSS** ([articolo 74sexies.1 D.P.R. 633/1972](#)) prevede il pagamento dell'Iva da parte dell'acquirente finale **al momento della transazione commerciale** e consente al venditore (fornitore/fornitore presunto) di **versare successivamente il tributo** direttamente al suo Stato di identificazione.

Nel caso di **opzione per il regime IOSS**, occorrerà dichiarare e versare l'Iva della cessione B2C **attraverso il portale dedicato**. L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà sottoposta ad imposizione in dogana posto che, **fornito l'identificativo IOSS in quella sede**, il pagamento dell'Iva verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo, **entro la fine del mese successivo all'operazione**.

L'Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il regime IOSS anche con riferimento ai soggetti forfettari ([risposte 74/E/2023](#) e [77/E/2023](#)).

Innanzitutto, l'applicabilità di tale regime alle piattaforme operanti attraverso il c.d. "dropshipping" è indirettamente confermata dalle Note esplicative della Commissione UE sul commercio elettronico, pubblicate a settembre 2020 (par.2.1.8).

L'importo da prendere in considerazione per l'applicazione dell'imposta è rappresentato **dal**

corrispettivo pagato alla società istante dall'acquirente finale.

Cosa succede quando il **fornitore presunto rientra nel regime forfettario?**

I soggetti in regime forfettario di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#) possono svolgere operazioni con l'estero ed in particolare applicano alle **importazioni**, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate **le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972**, ferma restando **l'impossibilità di avvalersi** della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta, con dichiarazione di intento ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), e comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

I contribuenti in regime forfettario **non hanno diritto alla detrazione dell'Iva** assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli [articoli 19 e ss. D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, il regime forfettario **esclude** i soggetti passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore a 85.000 euro annui **dall'obbligo di applicare l'Iva in rivalsa** sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere.

Ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime delle **ordinarie regole in materia di territorialità e gli adempimenti connessi** (di cui all'[articolo 1, comma 58, lettera e, L. 190/2014](#)), **l'adesione al regime IOSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfettario.**

In conclusione, l'Agenzia delle entrate ritiene che un soggetto aderente al regime forfettario, operante in Italia come piattaforma facilitatrice o come fornitore diretto, possa **dichiarare all'interno del regime IOSS**, tramite il portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l'imposta ordinariamente dovuta in Italia.

Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di **beni mobili individuati con apposito decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, **esistenti nel territorio dello Stato**, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'Iva è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate, ai sensi dell'[articolo 1, comma 151, L. 197/2022](#).